

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

III.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 NOVEMBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUBINACCI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	33
Sull'ordine dei lavori:	
MAGLIETTA	33
PRESIDENTE	33
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562 e 11 dicembre 1957, n. 1205, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (399)	34
PRESIDENTE	34, 35, 36, 37, 39
ZANIBELLI, <i>Relatore</i>	34, 36, 37, 38
PUGLIESE	35, 38
PEZZINO	35, 37, 38, 39
ARMAROLI	36, 38
ZACCAGNINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	36, 37, 38
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	39

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Spadazzi.

Sull'ordine dei lavori.

MAGLIETTA. Sono spiacente di dover sollevare il problema dei nostri lavori, ma purtroppo la nostra Commissione lavora a ritmo più ridotto rispetto alle altre, con la conseguenza che poi si verificano inconvenienti del tipo di quello lamentato ieri in aula dal collega Bettoli, relativo al disegno di legge sui passaporti, per il quale abbiamo fatto scadere il termine senza esprimere il nostro parere.

Voglio augurarmi che la questione possa essere risolta, senza che io sia costretto a porla in modo formale. E pertanto vorrei pregare il nostro Presidente: di farci conoscere tempestivamente un minimo del nostro programma di lavoro; di esprimere il parere sulle proposte di legge per le quali ci è stato chiesto e di sollecitare formalmente i pareri che ci debbono pervenire per le proposte di legge deferite al nostro esame; e, più particolarmente, chiedo che sia formalmente sollecitato il parere per la proposta di legge Novella e Santi sulle commissioni interne, in modo che, allo scadere del termine regolamentare, noi possiamo discutere la proposta stessa.

PRESIDENTE. Debbo, innanzitutto, far rilevare che il ritmo dei nostri lavori è in relazione anche alle iniziative legislative delle quali siamo investiti; e, a questo proposito,

La seduta comincia alle 9,30.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

debbo ricordare che tutti i provvedimenti presentati dal Governo sono stati approvati dalla nostra Commissione nei quindici giorni dalla loro presentazione alla Camera. L'unico provvedimento non ancora approvato è quello oggi al nostro esame.

È vero, d'altra parte, che vi è tutta una serie di proposte di legge dovute all'iniziativa parlamentare che attendono il nostro esame, ma è altrettanto vero che, trattandosi, appunto di proposte di iniziativa parlamentare, noi dobbiamo mettere il Governo in grado di esprimere il proprio parere su di esse.

Comunque, vorrei precisare che le Commissioni non sono obbligate ad esprimere i pareri loro richiesti e che i soli pareri vincolanti sono quelli della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio. È, d'altra parte, opportuno che la Commissione investita in sede consultiva di un progetto di legge esprima il parere che le è stato richiesto.

Sono rammaricato per il fatto che circostanze obiettive ci abbiano impedito di esprimere per tempo il parere sulla proposta di legge di iniziativa del collega Bettoli concernente la concessione del passaporto agli emigranti, ma come avrete potuto notare la nostra Commissione è convocata in sede referente, proprio per esaminare questo argomento, al termine della seduta in sede legislativa.

Per quanto riguarda l'invito alle altre Commissioni, devo far notare che esso non è necessario agli effetti della scadenza dei termini, perché questi ultimi scadono automaticamente, salvo che non vi sia esplicita richiesta di proroga.

Comunque, per quanto riguarda l'esame delle proposte di legge deferite alla nostra competenza, mi riservo di far conoscere in una prossima seduta quali di esse mi sembra opportuno cominciare a mettere allo studio, nominando i rispettivi relatori; dopo di che, gradualmente e parallelamente all'esame dei provvedimenti presentati dal Governo, procederemo all'esame e alla discussione delle proposte di legge.

Aggiungo che un certo rallentamento nell'inizio dei nostri lavori è anche dovuto alla introduzione di un nuovo sistema nella elaborazione dei testi legislativi, e ce ne compiaciamo perché, mercé questo nuovo sistema, noi siamo messi in grado di conoscere il parere dei vari settori interessati, che ci viene attraverso l'esame del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; è evidente che è un bene dal punto di vista tecnico, anche se ciò comporta un rallentamento nei nostri lavori.

Per quanto riguarda i provvedimenti legislativi in materia di lavoro, ho fatto presente alla Presidenza della Camera che la competenza esclusiva non può essere che della nostra Commissione, salvo gli eventuali pareri di altre Commissioni; ed ho motivo di ritenere che sarà provveduto in questo senso.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi 16 maggio 1956, n. 562 e 11 dicembre 1957, n. 1205, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (Approvato della X Commissione permanente del Senato. (389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi 16 maggio 1956, n. 562, e 11 dicembre 1957, n. 1205, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Zanibelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

ZANIBELLI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame, già approvato dalla Commissione lavoro del Senato, riguarda una modifica all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, numero 562, con la quale si è provveduto a dare una sistemazione giuridica ed economica ai collocatori comunali.

Tutti ricordano che quel provvedimento fu varato in seguito alle sollecitudini delle organizzazioni di categoria dei collocatori, preoccupate per la mancata sistemazione giuridica ed economica dei loro organizzati.

La legge in parola stabilì, all'articolo 16, i requisiti necessari perché il collocatore potesse ottenere la sistemazione, e, all'articolo 17, l'istituzione di una commissione la quale, mercé un lavoro assiduo e notevole, è riuscita ad esaminare la posizione dei 7.950 aspiranti, provvedendo alla sistemazione di 6.244 di essi. Nei loro confronti, infatti, sono stati già approntati e firmati i relativi decreti. E, rimasta aperta la posizione di un certo numero di collocatori, posizione che successivamente è stata regolata, ma 565 aspiranti non hanno potuto trovare sistemazione, poiché per costoro la Commissione non è stata in grado di giudicare per incompletezza o difetto di documenti, soprattutto in relazione del requisito dell'anzianità di servizio.

Qui si apre appunto il problema che il disegno di legge in esame tenta di regolare; cioè l'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, numero 562, dice che il conferimento della qua-

lifica di collocatore di terza classe prevista dai precedenti comma è effettuato a domanda degli interessati previo giudizio favorevole della commissione prevista dal successivo articolo 17 al personale che sia in servizio alla data della legge e che alla stessa data: 1°) non abbia compiuto i 65 anni di età; 2°) sia in possesso della licenza elementare; 3°) abbia almeno sei mesi di anzianità in servizio regolarmente prestato; 4°) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.

In seguito, esattamente con la legge 11 dicembre 1957, n. 1205, l'articolo 16 della legge precedente veniva sostituito da un nuovo testo; anche nella nuova redazione la questione che ha maggior importanza riguarda i requisiti necessari per ottenere l'inquadramento. In sede di applicazione di tale legge sono sorti notevoli dubbi per quanto concerne la esatta interpretazione della norma relativa al requisito del titolo di studio richiesto per il conferimento della qualifica di collocatore.

La norma suddetta prescriveva il possesso del titolo di studio con riferimento « alla data di entrata in vigore della presente legge »; poiché la norma è sostitutiva di quella contenuta nell'articolo 16 della legge 16 maggio 1956 (entrata in vigore il 10 luglio 1956), ne consegue che la data cui va riferito il possesso del titolo di studio deve identificarsi con quella di entrata in vigore di tale legge (10 luglio 1956) e non con quella di entrata in vigore della legge n. 1205 del 1957 (8 gennaio 1958).

Tale interpretazione, tecnicamente ineccepibile, contrasta però, come risulta dagli atti parlamentari, con la *voluntas* del legislatore, il quale voleva prescrivere il possesso del titolo di studio con riguardo alla data del 31 dicembre 1956, per cui il riferimento all'entrata in vigore della legge dovrebbe essere fatto per la legge 11 dicembre 1957, n. 1205, e non per la legge 16 maggio 1956, n. 562. Ad evitare dubbi ed incertezze provvede, pertanto, l'articolo 1 del disegno di legge, oggi al nostro esame, il quale stabilisce esplicitamente che il titolo di studio deve essere posseduto alla data dell'8 gennaio 1959.

Nel provvedimento del 1956, con una certa logica era stata prevista un'anzianità di servizio minima non inferiore ai sei mesi per ottenere l'inquadramento; oggi, tenuto conto che questi collocatori hanno praticamente conseguito un'anzianità che è notevolmente superiore ai sei mesi, si fa una sanatoria e si dice che la qualifica di collocatore di terza classe può essere conferita anche al personale che

alla data del 16 maggio 1956 aveva un'anzianità inferiore ai sei mesi di servizio.

Questo è il contenuto principale del provvedimento che viene sottoposto alla vostra approvazione e vorrei a tal proposito farvi considerare la circostanza che il disegno di legge è stato sollecitato da tutte le organizzazioni sindacali di categoria; di queste sollecitazioni se ne era fatta preoccupazione anche la Commissione del Senato in sede di esame del bilancio del Ministero del lavoro e da tutti i settori si espresse parere favorevole alla sua immediata approvazione. Parere favorevole che io domando a tutti i colleghi affinché si possa arrivare alla definitiva sistemazione giuridica ed economica della residua parte dei collocatori — cinquecentosessantacinque in tutto — i quali otterrebbero un inquadramento come lo hanno ottenuto tutti gli altri collocatori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Vorrei ricordare che essa deve avere per oggetto una valutazione complessiva del disegno di legge, mentre più opportunamente eventuali rilievi sulle singole disposizioni si potranno fare in sede di discussione ed approvazione degli articoli.

PUGLIESE. Una breve osservazione su un problema che affiora su questo provvedimento, ma che spesso si presenta durante la discussione di disegni o proposte di legge. Quando con una legge successiva si apporta una modifica a un articolo di una legge precedente e nell'articolo modificato si dice « alla data di entrata in vigore della presente legge », non è alla data della legge successiva che ci si riferisce bensì alla data della legge precedente. Quindi, non c'è dubbio che « la data di entrata in vigore della presente legge », secondo la mia interpretazione, è quella della legge originaria cioè la legge del 16 maggio 1956. Altrimenti non avrebbe senso modificare l'articolo 16, inserirlo nella legge del 1956 e dire « coloro che hanno il requisito alla data in vigore della presente legge ». Comunque, con il disegno di legge si vuole ovviare all'inconveniente e si stabilisce una nuova data.

Per quanto riguarda il merito, sono favorevole pur essendo meravigliato del fatto che nell'articolo 1 si stabilisca che il titolo di studio — licenza elementare — debba essere posseduto alla data dell'8 gennaio 1958.

PEZZINO. Mentre condividiamo lo spirito del provvedimento e gli scopi che si vogliono raggiungere, abbiamo alcune proposte di modifiche che secondo noi contribuirebbero a migliorarlo. Ci riserviamo di presentare i nostri

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1958

emendamenti in sede di discussione degli articoli.

ARMAROLI. Anche noi siamo d'accordo, salvo alcune osservazioni tendenti a perfezionare il disegno di legge.

La legge 16 maggio 1956, n. 562, nel suo articolo 16, dispone che il conferimento della qualifica di collocatore è effettuata agli interessati previo giudizio favorevole di una determinata commissione, composta da funzionari dell'Ispettorato del lavoro. A me pare che questa parte della legge sia totalmente in contrasto con lo spirito informatore della legge del 29 aprile, istitutiva di queste famose commissioni comunali di controllo: infatti, l'articolo 14 della citata legge disponeva che le commissioni in parola erano tenute ad esprimere un parere vincolante e quindi un giudizio definitivo sull'opera del collocatore. Ora, ci troviamo a definire una sistemazione senza fruire della collaborazione fondamentale che doveva rendere il collocamento un organo sostenuto dalla collaborazione di tutte le organizzazioni sindacali.

Mi permetto di richiamare la vostra attenzione sulla delicata attività dei collocatori, lasciati soli di fronte alla responsabilità del collocamento, mentre si riversano su di loro infiniti giudizi che spesso non sono positivi.

Secondo me, bisogna approfittare di questa occasione, per sollecitare un intervento presso i prefetti affinché provvedano alla costituzione di queste commissioni. È una tutela che io chiedo per i collocatori, perché dobbiamo rendere la loro vita meno preoccupata e meno difficoltosa: e ciò può avvenire con l'intervento e con il concorso della responsabilità degli organismi sindacali.

Noi dobbiamo intervenire a normalizzare la situazione dei collocatori, poiché il collocamento è stato esposto a una cattiva esperienza, e in alcune province i migliori collocatori sono stati allontanati.

Detto questo, mi riservo di esprimere il parere sui singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ZANIBELLI, *Relatore*. Sulla base delle considerazioni svolte dagli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione generale, debbo osservare che, all'incirca, tutti sono d'accordo sul provvedimento.

Per quanto riguarda l'obiezione del collega Pugliese, debbo dire che prendo atto della sua interpretazione, ma debbo anche aggiungere che quando, nel 1957, il Parlamento esaminò la legge, l'interpretazione fu proprio contrastante con la sua; ma ora, prendendo

atto, in questo testo, della presentazione del titolo di studio, non è più il caso di fermarsi su giudizi di interpretazione, salvo l'indicazione della data esatta entro la quale è necessario essere in possesso del titolo stesso.

All'onorevole Armaroli, che ha voluto richiamare il provvedimento nei suoi caratteri generali, dirò che non può non essere condivisa anche da parte nostra la sua preoccupazione circa il servizio del collocamento, e la inadeguatezza di questo servizio in parecchi comuni del nostro Paese, dove la situazione della disoccupazione è pesante. Io prendo atto di questa preoccupazione, ma d'altra parte penso che dare una sistemazione giuridica al personale interessato sia uno degli elementi fondamentali per dare al collocatore la necessaria quiete per il suo lavoro. Per quanto riguarda la Commissione che è stata istituita, debbo rammentargli che suo compito è di provvedere all'accertamento dell'anzianità del titolo di studio e di altri elementi che dovranno essere considerati ai fini del possibile riconoscimento giuridico e del possibile inquadramento del collocatore. Quindi, che esistesse una commissione unica; che questa commissione avesse una certa composizione, come la stessa legge del maggio 1956 prevedeva, era una cosa ovvia; che, in materia, non si potesse riferirci alla commissione di cui alla legge 264 era una cosa altrettanto ovvia, in conseguenza del fatto che la commissione deve vigilare sul servizio svolto dal collocatore e sui suoi compiti.

Debbo, però, dire che le commissioni non solo non sono state istituite ma sono state anche soppresse, con un ulteriore provvedimento di legge.

ZACCAGNINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come loro sapranno, la legge precedente prevedeva la possibilità di promozione dal terzo al primo grado. Ora, non è possibile procedere a promozioni dei collocatori attualmente inquadrati finché non sarà completata la graduatoria di merito di tutti i collocatori inquadrati.

Il disegno di legge al nostro esame presenta due aspetti: norma interpretativa (articolo 1), e serve a chiarire il dubbio cui faceva cenno l'onorevole Pugliese. Su questa base, la commissione di inquadramento ha già esaminato e chiarito la posizione dei collocatori che ricadono, appunto, sotto l'interpretazione della norma di cui al citato articolo 1. Per gli altri, che ricadono sotto la norma dell'articolo 2, è prevista una graduatoria suppletiva.

La commissione d'inquadramento ha, quindi, completato il suo lavoro, e, se questo prov-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1958

vedimento sarà approvato, spero che in una seduta o due possa chiudere definitivamente la partita.

Per quanto riguarda i rilievi sulla legge n. 264, essi non investono questa sede se non nel senso indicato dal Relatore:

1°) le commissioni comunali sono state soppresse e quindi non si può richiamare il Governo all'osservanza di una norma che non esiste;

2°) il provvedimento al nostro esame non è inteso a favorire la categoria, ma a far funzionare meglio il servizio del collocamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

ART. 1.

« A modifica dell'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sostituito dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, il titolo di studio richiesto ai fini del conferimento della qualifica di collocatore di terzo classe deve essere posseduto alla data dell'8 gennaio 1958 ».

L'onorevole Pezzino propone di sostituire le parole « dell'8 gennaio 1958 » con le parole « del 23 gennaio 1958 ».

PEZZINO. L'articolo 3 della legge n. 1205 dell'11 dicembre 1957 fissava al 23 gennaio 1958 il termine per la presentazione delle domande. Lo spirito della legge che stiamo esaminando è quello di sistemare coloro i quali hanno conseguito il titolo di studio anche dopo la pubblicazione della citata legge, purché questo sia stato ottenuto non oltre il termine fissato per la presentazione della domanda.

È stato ricordato dall'onorevole Zanibelli che l'8 gennaio, data prevista da questo disegno di legge, è la data di entrata in vigore della legge n. 1205. Ora, poiché questo è lo spirito della legge e poiché la precedente legge del 1957 prevedeva il termine del 23 gennaio, per la presentazione delle domande, noi pensiamo che sia giusto fissare ugualmente al 23 gennaio la data entro la quale bisogna essere in possesso del titolo di studio.

ZANIBELLI, *Relatore*. È esatto che la legge n. 1205 prevedeva la data del 23 gennaio per la presentazione delle domande, però come data di presentazione! Per quanto riguarda il titolo di studio, che è la questione specificamente presa in considerazione, si diceva « alla data di entrata in vigore della presente legge » e quella dizione ha creato un equivoco nell'interpretazione. Oggi noi rettifichiamo: anche potendo presentare la do-

manda fino al 23 gennaio 1958 bisogna avere la licenza elementare alla data dell'8 gennaio 1958. A parte questa questione di merito, debbo far rilevare che noi non ci troviamo di fatto nella circostanza di escludere qualcuno che si trovi nella situazione di avere superato l'esame di licenza elementare tra l'8 gennaio e il 23 gennaio. Siccome non mi risulta che ci siano concorrenti in tale posizione, pregherei l'onorevole Pezzino di non insistere nel suo emendamento perché ritarderebbe la sistemazione di oltre cinquecento persone.

ZACCAGNINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ci riferiamo all'8 gennaio proprio in rapporto alla data di entrata in vigore della legge a cui ci richiamiamo.

Confermo che, da quanto mi risulta, non c'è nessun caso di collocatore che abbia conseguito la licenza elementare tra l'8 e il 23 gennaio.

PRESIDENTE. L'onorevole Pezzino ritira l'emendamento?

PEZZINO. Prendo atto della dichiarazione del Sottosegretario che non esiste nessun caso che potrebbe essere risolto dal mio emendamento e dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1:

A modifica dell'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sostituito dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, il titolo di studio richiesto ai fini del conferimento della qualifica di collocatore di terza classe deve essere posseduto alla data dell'8 gennaio 1958.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

La qualifica di collocatore di terza classe può essere conferita, nei modi stabiliti dall'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sostituito dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, con le modificazioni di cui al precedente articolo, e con la decorrenza ivi stabilita, anche al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data del 16 maggio 1956 aveva una anzianità inferiore a sei mesi e che abbia continuato a prestare regolare servizio nella qualità di incaricato temporaneo, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, od in quella di corrispondente prevista dall'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e possieda i requisiti indicati alle lettere a), c) del citato articolo 1.

Negli stessi modi la qualifica di collocatore di terza classe può essere, altresì, conferita al personale suindicato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia stato assunto fra la data del 17 maggio 1956 e quella del successivo 10 luglio; in tale caso il possesso dei requisiti indicati alle lettere a), c) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, è riferito alla data del 10 luglio 1956.

A questo articolo sono stati presentati dall'onorevole Pezzino tre emendamenti: nel primo comma sostituire le parole « può essere » con la parola « è »; sempre nel primo comma, sopprimere l'espressione « in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge »; infine, nel secondo comma, sostituire alle parole « può essere » la parola « è ».

Prego l'onorevole Pezzino di illustrare i suoi emendamenti.

PEZZINO. In verità si tratta di due emendamenti. Con la soppressione delle parole « può essere » e la sostituzione di « è », noi intendiamo assicurare ai lavoratori un diritto e non la possibilità di ottenere un certo beneficio. Se rimanesse la formulazione attuale, il significato sarebbe che non è certo per i lavoratori che si trovino in determinate condizioni di usufruire del diritto che la legge intende affermare.

Il secondo emendamento riguarda la soppressione dell'espressione « in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge » e rientra nello spirito, già affermato da noi, di evitare che possano essere danneggiati coloro i quali, successivamente a detta data, siano stati raggiunti dal limite di età e messi a riposo. Questi ultimi non verrebbero ad usufruire del beneficio.

ZANIBELLI, *Relatore*. Gradirei assicurare il collega che ha proposto la sostituzione del termine « può essere » con il termine « è », che la preoccupazione da lui espressa non esiste.

Il termine « può essere » non deve intendersi come una facoltà che viene attribuita alla Commissione di inquadrare o non il collocatore. Noi diciamo « può essere » conferito quel riconoscimento ai collocatori che abbiano una determinata anzianità di servizio e il possesso di altri titoli previsti dalla legge 16 maggio 1956. È poi da tenere presente che in tutte le leggi, quando si parla di inquadramento di personale dipendente dallo Stato, si usa sempre quel termine « può essere » allorché si attribuisce a una commissione la facoltà di

riconoscere una certa posizione a un qualsiasi dipendente statale in rapporto al possesso di uno o più titoli che la legge, nel nostro caso, indica specificatamente.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, dobbiamo tenere presente che anche in passato abbiamo sempre fatto riferimento al personale in servizio ed alla funzione che svolge in quanto è in servizio. Non possiamo evidentemente prendere in considerazione la possibilità di coloro che in quest'ultimo periodo di tempo sono passati ad altri incarichi o in altra posizione. Trattandosi d'inquadramento non si può non far riferimento soltanto a coloro che sono attualmente in servizio.

PUGLIESE. Vorrei manifestare una mia perplessità per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 2.

In sostanza, con la prima legge si regolava la materia dei collocatori comunali e poi l'articolo 16 della legge originaria stabiliva delle norme transitorie per la sistemazione di coloro che essendo in servizio avevano conseguito i requisiti e i titoli necessari per l'inquadramento. Ora, la norma transitoria andava per quei collocatori comunali che erano in servizio al 16 maggio 1956. Il fatto di stabilire col secondo comma della legge che andiamo oggi ad approvare delle condizioni di favore per coloro i quali sono stati assunti anche dopo il 16 maggio 1956, mi lascia perplesso.

ARMAROLI. Per rispondere alle obiezioni del relatore al nostro emendamento vorrei dire che sarebbe giusto che questa norma non facesse parte del complesso legislativo. Se si vuole togliere ad essa ogni aspetto dubitativo, invece di dire « la qualifica di collocatore di terza classe può essere conferita nei modi stabiliti dall'articolo 16 », si potrebbe sostituire con l'espressione: « fermo restando gli altri requisiti, la qualifica è conferita » ecc.

ZACCAGNINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Sono stati prospettati due problemi, uno interpretativo e l'altro di sostanza. Per il primo, veramente debbo dire che condivido quanto è stato dichiarato dal relatore, cioè la formulazione del disegno di legge è stata intesa proprio a fare salvo il principio che noi non conferiamo con una legge il pieno diritto di essere inquadrati ma, invece, restiamo nell'ambito delle norme precedenti; quindi quella espressione « può essere » ha un carattere importante. D'altronde la Commissione di inquadramento — formata da funzionari del Ministero, ma anche da rappresentanti sindacali di categoria — ha lavorato su basi direi estremamente obiettive; quindi da tale punto di vista — come presidente di quella

Commissione — posso assicurare i colleghi che l'interpretazione che il Ministero dà è proprio questa: la espressione « può essere » non va considerata come una facoltà della Commissione di riconoscere o non riconoscere un diritto, ma di stabilire l'esistenza del diritto e dell'inquadramento. Con questa precisa dichiarazione vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non insistere sull'emendamento.

La seconda questione è di sostanza e apre un grosso problema.

In tutte le precedenti norme si è usato sempre questo richiamo alla esistenza in servizio. Ora, il primo requisito che si chiede è che il collocatore sia in servizio; il riferimento all'attività di servizio è fondamentale. Direi, anzi, che l'obiezione dell'onorevole Pugliese mi porta a una considerazione opposta. Infatti, mentre da un lato si vorrebbe trascurare questo fatto dell'esistenza in servizio, l'onorevole Pugliese fa l'obiezione che si voglia aprire troppo nel senso che si ammettono anche coloro che sono subentrati, cioè ammettiamo all'inquadramento personale successivamente entrato in servizio.

Questa obiezione equilibra in certo senso l'osservazione del collega dell'altra parte.

Pregherei, pertanto, di non insistere anche su questo secondo emendamento, tenendo presenti le assicurazioni che ho dato.

PRESIDENTE. Nel rammentare che bisogna tener conto delle questioni di sostanza e anche di una certa questione di opportunità, chiedo all'onorevole Pezzino se intenda mantenere gli emendamenti.

PEZZINO. Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario, e poiché esse resteranno a verbale per l'interpretazione della legge, noi non insistiamo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pezzino. Pongo, allora, in votazione l'articolo 2 nel testo originario di cui si è dato lettura.

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 3.

Le domande degli interessati dovranno essere presentate agli Uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrato in applicazione dell'articolo 2 della presente legge segue,

nell'ordine della relativa graduatoria di merito, il personale precedentemente inquadrato nella medesima qualifica.

(È approvato).

ART. 4.

Alla maggiore spesa occorrente per l'applicazione della presente legge si provvede nei modi previsti dall'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni alle leggi 16 maggio 1956, n. 562, e 11 dicembre 1957, n. 1205, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (393):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Berloff, Bettoli, Buttè, Calvi, Cerreti Giulio, Cocco Maria, Colleselli, Colombo Vittorino, Conte, De Marzi Fernando, Donat-Cattin, Ferioli, Gitti, Lattanzio, Maglietta, Magnani, Mazzoni, Novella, Penazato, Pezzino, Pugliese, Rapelli, Repossi, Rubinacci, Sabatini, Scalia Vito, Scarascia, Scarpa, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni e Zanibelli.

In congedo:

Spadazzi.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI